



# Diritto & Fisco



## Dal Garante i chiarimenti per la corretta applicazione del regolamento europeo

# Pmi con privacy semplificata

## Registro essenziale per rilevare tutti gli adempimenti

### Il modello per le piccole e medie imprese

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI <small>[per i contenuti vedi FAQ sul registro delle attività di trattamento: <a href="https://www.garanteprivacy.it/regolamentouniregistro/">https://www.garanteprivacy.it/regolamentouniregistro/</a>]</small>							
TITOLARE/CONTITOLARE/RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE <small>[Inserire la denominazione e i dati di contatto]</small>							
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI <small>[Inserire la denominazione e i dati di contatto]</small>							
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITÀ E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI <small>[Indicare eventuali responsabili del trattamento o altri titolari cui i dati siano comunicati]</small>	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI <small>[Indicare il Paese terzo o l'organizzazione internazionale cui i dati sono trasferiti e le "garanzie" adottate ai sensi del capo V del RGPD]</small>	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

**R**egistro privacy semplificato per le piccole e medie imprese.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso ieri il vademecum per uno dei principali adempimenti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 (siglato Gdpr), operativo dal 25 maggio 2018.

Si tratta del registro del trattamento (articolo 30 del Gdpr), e cioè un censimento dei trattamenti effettuati dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento.

Per agevolare le piccole e medie imprese il garante ha stilato un modello di registro, disponibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), insieme a dettagliate ed esplicative risposte alle domande più frequenti.

Il registro (si veda il modello in pagina) è un documento essenziale e riepilogativo, che nella sua sinteticità è uno specchio rivelatore di tutti gli adempimenti a carico del titolare/responsabile del trattamento.

Il registro sostituisce la notificazione al Garante (codice privacy, articolo 37, abrogato dal dlgs 101/2018) e deve essere compilato e tenuto da

una amplissima platea di soggetti obbligati.

Proprio questo è uno dei primi chiarimenti del Garante italiano, che ammonisce alla corretta interpretazione della norma che esonera chi ha meno di 250 dipendenti: basta un trattamento di dati particolari (ex sensibili) o un trattamento non occasionale o un trattamento rischioso per far scattare l'obbligo (anche sotto la soglia dei 250 dipendenti).

Il registro delle attività di trattamento, ben compilato, rivela molte cose: le notizie da inserire nelle informative (meglio chiamarle atti di informazione), tra cui il periodo di conservazione dei dati; quali siano le basi giuridiche su cui appoggiarsi per trattare i dati (ad esempio le finalità possono rivelare se occorre o meno raccogliere il consenso); se occorre concludere un contratto con un fornitore/responsabile esterno (al tempo stesso ciò segnala al responsabile esterno di ricordarsi di compilare il suo registro di responsabile esterno).

Ricordiamo, dunque, che il registro dei trattamenti sarà se non il primo, tra i primi, documenti richiesti in sede di ispezione; trattandosi di documento che in sé racchiude buona parte degli adempimenti collegati al quadro descritto nel registro, bisogna fare molta attenzione alla compilazione.

Se si indica taluno come responsabile esterno del trattamento, occorre avere agli atti un contratto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Ue; per fare un altro esempio, occorre corrispondenza tra le finalità e il periodo indicato nel registro e gli stessi elementi indicati nell'atto di informazione.

Ma vediamo alcune degli importanti chiarimenti da parte del Garante. Sono obbligati a tenere il registro anche le associazioni, fondazioni e i comitati. Rientrano nell'obbligo, quindi, esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione ecc.) o che trattino dati sanitari dei clienti (parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori); liberi professionisti con almeno un dipendente o che trattino dati sanitari o dati relativi a condanne penali o reati (commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale); associazioni, fondazioni e comitati se trattano «categorie particolari di dati» o dati relativi a condanne penali o reati.

È obbligato anche il condominio se tratta «categorie particolari di dati» (ad esempio, delibere sull'abbattimento delle barriere architettoniche o richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche per sinistri avvenuti nei locali condominiali).

Il Garante, peraltro, consiglia la redazione del registro anche al di fuori dello stretto obbligo. Con riferimento ai contenuti, nel campo «termini ultimi previsti per la cancellazione» dovranno essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento (ad esempio, in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per dieci anni dall'ultima registrazione); se non è possibile stabilire a priori un termine massimo, i tempi di conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri indicativi degli stessi.

Nel campo «descrizione generale delle misure di sicurezza» si può fare rinvio per una valutazione più dettagliata a documenti esterni di carattere generale (procedure organizzative interne; security policy ecc.). Il Registro dei trattamenti è un documento da aggiornare costantemente, può esse-

re compilato sia in formato cartaceo che elettronico, ma deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento.

Quanto al registro del responsabile esterno, nel caso in cui uno stesso soggetto agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali autonomi e distinti titolari (ad esempio, le società di software house), le informazioni nel registro dovranno essere riportate nel registro con riferimento a ciascuno dei titolari. In questi casi il responsabile dovrà suddividere il registro in tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce; per semplicità, a parità di trattamento, il registro del responsabile potrebbe riportare il rinvio, ad esempio a schede o banche dati anagrafiche dei clienti.

— © Riproduzione riservata —

Le FAQ del garante sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)



Le FAQ del garante sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)